

**CONVENZIONE PER LA RECIPROCA' DEI SERVIZI BIBLIOTECARI TRA
L'UNIVERSITA' DI CAMERINO E L'UNIVERSITA' DI MACERATA**

Premesso che è interesse comune dell'Università di Camerino e dell'Università di Macerata utilizzare nel modo migliore le risorse finanziarie ed umane al fine di facilitare l'accesso reciproco alle biblioteche da parte di docenti e studenti di ciascun Ateneo, nonché di favorire l'evoluzione dei servizi bibliotecari e la realizzazione di progetti comuni nell'ottica dell'economicità, tra l'Università di Camerino nella persona del suo Rettore prof. Fulvio Esposito e l'Università di Macerata nella persona del suo Rettore prof. Roberto Sani,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – (accesso alle strutture bibliotecarie)

Le due Università contraenti si impegnano reciprocamente ad assicurare l'accesso alle proprie strutture bibliotecarie a docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo (utenti istituzionali) secondo le norme in vigore in ciascun Ateneo; sono di seguito specificati i servizi bibliotecari garantiti dal principio di reciprocità.

Art. 2 – (consultazione in sede)

E' reciprocamente garantito agli studenti dei due Atenei l'accesso alle biblioteche allo scopo di utilizzare il materiale ivi collocato; in particolare si esclude l'uso delle biblioteche come sale per lo studio dei propri testi da parte degli studenti dell'altro Ateneo.

Il patrimonio librario dei due Atenei, ovunque collocato, è consultabile dagli utenti istituzionali, nel rispetto delle norme in vigore di ciascun Ateneo.

L'accesso alle risorse elettroniche (basi di dati, cd, riviste on line ecc..) possedute da ciascun Ateneo, è garantito agli utenti istituzionali esclusivamente dalle

postazioni al pubblico, compatibilmente con le norme relative alle licenze d'uso.

L'identificazione degli utenti istituzionali è garantita dalla presentazione del tesserino o libretto universitario.

L'accesso degli utenti non istituzionali alle strutture bibliotecarie dell'altro Ateneo è regolamentato dalle norme in vigore della struttura ospitante, salva la successiva adozione di criteri unificati di accesso per le categorie di utenti non strutturate.

La regolarità dei dati anagrafici degli utenti istituzionali è garantita dalla presenza degli stessi nei sistemi di gestione automatizzata delle biblioteche dei due Atenei.

Art. 3 – (prestito a domicilio)

Gli utenti istituzionali di entrambi gli Atenei godono del diritto di prestito a domicilio nel rispetto delle norme in vigore delle strutture bibliotecarie ospitanti.

L'identificazione mediante tesserino o libretto universitario è sufficiente agli utenti istituzionali per accedere al prestito; per le categorie non istituzionali è necessaria la presentazione di una documentazione ulteriore.

Criteri comuni sono successivamente concordati.

Art. 4 – (fotocopiatura)

Il servizio di fotocopiatura è consentito nel rispetto delle norme in vigore nei due Atenei.

Art. 5 – (richiesta e fornitura di documenti)

Gli utenti istituzionali di ciascuno dei due Atenei hanno diritto alla fornitura dei documenti (volumi, articoli ecc.) da parte delle strutture bibliotecarie dell'altro Ateneo.

Art. 6 – (aggiornamento e formazione del personale)

I responsabili dei Sistemi bibliotecari dei due Atenei si impegnano a cooperare nell'organizzazione di iniziative di aggiornamento e di formazione del personale,

contribuendo alle spese in misura proporzionale al numero dei partecipanti.

Art. 7 – (progetti comuni e interbibliotecari)

I sistemi bibliotecari dei due Atenei partecipano a progetti di interesse comune.

Art. 8 – (rilevazione ed elaborazione dati)

I Sistemi bibliotecari di ciascun Ateneo si impegnano a fornire annualmente i dati statistici relativi al loro funzionamento, mettendo in evidenza i dati relativi all'accesso alle proprie strutture e all'utilizzazione dei propri servizi da parte degli utenti dell'altro Ateneo.

Art. 9 – (coordinamento acquisti)

Premessa l'esigenza di incrementare il patrimonio librario delle Biblioteche dei due Atenei nelle rispettive aree disciplinari, i due Sistemi bibliotecari si impegnano a realizzare, qualora se ne evidenzi la convenienza, una politica degli acquisti possibilmente coordinata ed integrata, nell'ottica del controllo di gestione delle risorse economiche.

Art. 10 – (validità e verifiche)

La convenzione ha validità triennale a partire dalla data di stipula e può essere rinnovata con accordo espresso delle parti. I responsabili dei Sistemi bibliotecari si consultano periodicamente onde verificare che la presente convenzione venga attuata e per proporre aggiornamenti, qualora se ne verifichi la necessità.

Macerata,

Il Rettore dell'Università di Camerino

(prof. Fulvio Esposito)

Il Rettore dell'Università di Macerata

(prof. Roberto Sani)